



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA  
COMPETITIVITÀ ENERGETICA**

**DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI  
ENERGETICI E GEOMINERARI**

**VISTO** il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia;

**VISTA** la Direttiva (UE) 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

**VISTA** la Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

**CONSIDERATO** che la Direttiva (UE) 2019/692 intende assicurare la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione, evitando al contempo ripercussioni negative per la sicurezza dell'approvvigionamento e per lo sviluppo del mercato unico europeo del gas naturale;

**CONSIDERATO** che nelle more del perfezionamento della procedura di recepimento della direttiva (UE) 2019/692 resta ferma la diretta applicabilità allo Stato italiano delle sue disposizioni;

**CONSIDERATO** che, nel caso specifico dell'Italia, la Direttiva (UE) 2019/692 si applica ai gasdotti di trasporto dal limite delle acque territoriali italiane fino al primo punto di interconnessione con la rete italiana di trasporto;

**VISTO** l'articolo 1, comma 9, della citata Direttiva (UE) 2019/692 che prevede l'inserimento nella precedente Direttiva (UE) 2009/73/CE dell' "*Articolo 49 bis - Deroghe in relazione alle linee di trasporto da e verso paesi terzi*";

**CONSIDERATO** in particolare che il succitato art.49bis, al comma 1, prevede che "*Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completate prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di uno Stato membro può decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni del gasdotto di trasporto situati sul suo territorio*



*e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell'investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. La deroga è limitata nel tempo fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate. Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva in virtù di un accordo concluso con l'Unione.”;*

**CONSIDERATO** che le citate deroghe riguardano la disciplina sul diritto di accesso dei terzi, l'applicazione delle tariffe regolamentate o entrambi i temi, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione proprietaria;

**VISTA** la nota n. 8625 del 24 aprile 2020 con cui questo Ministero ha avviato l'istruttoria di competenza relativamente ai metanodotti esistenti, realizzati e in esercizio prima del 23 maggio 2019, rientranti nell'ambito di applicazione della deroga di cui al citato articolo 1, comma 9, chiedendo le informazioni tecniche relative ai metanodotti potenzialmente interessati;

**CONSIDERATO** che tra i citati metanodotti rientra il gasdotto di trasporto del gas naturale dalla Libia all'Italia denominato GREENSTREAM, in esercizio dal 2004, di proprietà della società Greenstream BV, i cui azionisti sono ENI S.p.A e Libyan National Oil Corporation - NOC al 50%;

**VISTA** la nota n. RASS/4/2020/P del 15 maggio 2020 con cui la società ENI Spa ha trasmesso i dati tecnici richiesti sul gasdotto GREENSTREAM, da cui, in particolare, si evince che:

- ✓ il gasdotto è di proprietà della società Greenstream BV, joint-venture paritetica i cui soci sono Eni (quota del 50% - tramite Eni North Africa BV) e Libyan National Oil Corporation - NOC (quota del 50%). La società Greenstream BV è anche l'operatore dell'infrastruttura, ha sede legale in Olanda e opera attraverso due rami d'azienda, una a Gela in Italia e una a Tripoli in Libia;
- ✓ il gasdotto trasporta in Sicilia il gas estratto dai giacimenti di Bahr Essalam (offshore) e Wafa (nel deserto libico, al confine con l'Algeria). Il gasdotto ha una lunghezza complessiva di 516,5 km, di cui il tratto italiano ha una lunghezza di 39,6 km. I lavori di costruzione sono iniziati nell'agosto 2003 e sono stati ultimati nel febbraio del 2004 e le forniture di gas verso l'Italia (al punto di arrivo di Gela) sono iniziate il 1° ottobre 2004;
- ✓ la realizzazione del progetto è stata effettuata tramite due diversi finanziamenti, di cui uno per la realizzazione della parte libica, concesso da Eni Finance International SA (in precedenza Eni Coordination Center SA) per complessivi 730 milioni di US\$, e un secondo per la realizzazione della parte italiana, da parte di Eni SpA (in precedenza Enifin SpA) per complessivi 72 milioni di US\$. Entrambi i finanziamenti sono stati estinti il 20 dicembre 2019;
- ✓ attualmente, dopo un potenziamento rispetto alla configurazione originaria, la centrale di compressione Mellitah in Libia dispone di cinque turbocompressori, che possono funzionare:
  - su base continuativa, con capacità di compressione di circa 1,3 milioni di m<sup>3</sup>/h;



- su base eccezionale e per brevi periodi, con capacità di compressione di circa 1,4 milioni di m<sup>3</sup>/h, equivalenti a circa 11 miliardi di m<sup>3</sup>/a;
- ✓ negli anni 2014-2015, su richiesta della compagnia petrolifera nazionale libica (NOC), è stato realizzato presso la centrale di Mellitah un collegamento per l'alimentazione di alcune centrali termoelettriche sulla costa libica. L'immissione del gas su tale metanodotto di collegamento richiede la compressione nella centrale GREENSTREAM e, pertanto, a partire da ottobre 2015, è stato implementato un diverso assetto di funzionamento, per cui circa 5 miliardi di m<sup>3</sup>/anno della capacità di compressione della centrale di Mellitah è dedicata alla compressione del gas verso il mercato libico, e circa 6 miliardi di m<sup>3</sup>/anno alla compressione del gas per il mercato italiano;
- ✓ la capacità di trasporto disponibile verso l'Italia è stata sempre allocata al 100% a Eni North Africa che ha avuto, e ha tuttora in essere, contratti di fornitura con terze parti a monte del punto di entrata nel sistema italiano di Gela. La quantità di gas trasportato nel tempo ha avuto andamenti oscillanti a causa dei disordini sociopolitici iniziati nel 2011 (e che perdurano a tutt'oggi) e per l'avvio, nell'ottobre 2015, dei consumi interni libici per la generazione elettrica, come sopra riportato;
- ✓ fino all'anno termico 2009-2010 è stata registrata una completa sovrapposizione delle curve di utilizzo rispetto alla capacità tecnica e alla capacità prenotata, in quanto la capacità prenotata risultava essere pari al 100% di quella tecnica. Per gli anni a seguire si è registrato invece uno scostamento dei coefficienti di utilizzo dovuto al potenziamento della struttura e dal 2015 per l'inizio della fornitura al mercato interno;

**CONSIDERATO** che, in base a quanto comunicato dalla società ENI S.p.A. nella succitata nota n. RASS/4/2020/P del 15 maggio 2020, non ci sono mai state richieste di accesso al gasdotto da parte di altri soggetti oltre agli utilizzatori storici (Eni North Africa e NOC);

**CONSIDERATO** che la Direttiva (UE) 2019/692 si applica solo fino al limite delle acque territoriali italiane (12 miglia marine) e, conseguentemente, la sua applicazione comporterebbe un doppio regime regolatorio al medesimo gasdotto GREENSTREAM, con rischi di interferenza nella gestione tecnica (un corretto funzionamento tecnico richiede di operare sul gasdotto nella sua integrità) e nella gestione commerciale (i contratti di trasporto in essere relativi al gasdotto non prevedono una separazione e dovrebbero essere conseguentemente modificati);

**CONSIDERATO** che l'applicazione della Direttiva (UE) 2019/692 al gasdotto GREENSTREAM non determinerebbe una maggiore possibilità di accesso di terzi o maggiore concorrenza del mercato e, quindi, la deroga all'applicazione della Direttiva non impatterebbe negativamente sulla competizione nel mercato interno, in quanto l'infrastruttura ha un utilizzo limitato al trasporto verso il mercato italiano di quei volumi derivanti dalle produzioni dei campi libici, residui rispetto ai prelievi locali destinati al consumo del mercato libico;

**CONSIDERATO** che le caratteristiche peculiari del gasdotto GREENSTREAM, unitamente all'attuale situazione sociopolitica della Libia, hanno determinato l'assenza di richieste di accesso alla capacità di trasporto da parte di operatori terzi;



**CONSIDERATO** che a monte del gasdotto GREENSTREAM non c'è un *hub* del gas con mercati liquidi di tipo borsistico, ma sono presenti solo gasdotti di produzione che raccolgono il gas dai giacimenti sahariani e dall'offshore libico;

**CONSIDERATO** che il gasdotto GREENSTREAM ha contribuito a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti dell'Italia nel corso delle situazioni di crisi del sistema italiano del gas naturale degli anni scorsi, in particolare:

- crisi russo-ucraina del gennaio 2009
- situazione di crisi del febbraio 2012
- insorgenza di difficoltà di trasporto di gas naturale dall'Algeria nel gennaio 2014
- dichiarazione stato di allarme del gennaio 2017
- dichiarazione stato di pre-allarme di febbraio-marzo 2018;

**CONSIDERATO** che il gasdotto continuerà ad avere un ruolo nel sistema energetico nazionale contribuendo, con i flussi di gas provenienti dalla Libia, alla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e della gradualità temporale della transizione energetica;

**CONSIDERATO** che il gasdotto non rientra nella previsione di non applicazione della deroga stabilita all'articolo 1, paragrafo 9, della Direttiva, secondo cui *“Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva in virtù di un accordo concluso con l'Unione”*;

**CONSIDERATO** che il gasdotto ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 9, della Direttiva (UE) 2019/692 in quanto dall'applicazione della Direttiva medesima non deriverebbe una maggiore possibilità di accesso di terzi, tenuto conto della tipologia del mercato a monte;

**RITENUTO** che il gasdotto ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 9, della Direttiva (UE) 2019/692 in quanto, qualora non fosse concessa la deroga, per i motivi esplicitati in precedenza si avrebbe maggiore incertezza degli approvvigionamenti per l'Italia e l'Unione europea e comunque non si avrebbe maggiore disponibilità di gas, in considerazione della tipologia di mercato a monte;

**RITENUTO** che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione;

**CONSIDERATO** che nella riunione del 21 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/692, attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che alla lettera c), comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa concedere una deroga all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e dell'articolo 41, comma 6, 8 e 10, della Direttiva 2009/73/CE, così come modificata



dalla Direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane e che la deroga è accordata, caso per caso, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

**CONSIDERATA** la scadenza inderogabile fissata dalla citata Direttiva al 24 maggio 2020 per la concessione delle deroghe sopra citate;

**CONSIDERATO** che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nella Memoria 56/2020/IGAS del 3 marzo 2020, si è già espressa favorevolmente sull'opportunità di concedere la citata deroga alle sezioni dei gasdotti di importazione GREENSTREAM e del TRANSMED situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane;

**RITENUTO** di accordare la deroga limitatamente a una durata decennale in linea con gli orizzonti nazionali di pianificazione in materia di energia, e che tale durata è coerente con la durata degli accordi in essere per l'utilizzo del gasdotto, fatta salva la possibilità che la presente deroga possa essere estesa, anche prima della scadenza, in caso di ulteriori investimenti relativi al gasdotto,

#### DECRETA

la deroga, per il gasdotto GREENSTREAM dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e dell'articolo 41, comma 6, 8 e 10, della Direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla Direttiva 2019/692/UE, per il tratto presente nel territorio e nelle acque territoriali italiane, dalle coordinate N 36.72376° – E 14.15007° alle coordinate N 37.04484° – E 14.29808°, per la durata di 10 anni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) e contestualmente notificato alla Commissione europea.

Roma, 22 maggio 2020

Il Direttore Generale  
(Dott.ssa Rosaria Romano)

Il Direttore Generale  
(Ing. Gilberto Di Iulio)